

## **IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura disciplinata dal D. Lgs. 81/08.

L'RLS è un lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, mentre nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 il numero minimo dei RLS di è:

- a)** 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b)** 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c)** 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

## **IL RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN FBK**

All'interno dell'organizzazione della Fondazione Bruno Kessler vige uno specifico accordo siglato dal datore di lavoro e dai delegati sindacali che disciplina i vari aspetti relativi alla figura del RLS presenti in FBK.

### **ATTRIBUZIONI DEL RLS (art. 50 D. Lgs. 81/08)**

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza:

- a)** accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b)** è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c)** è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d)** è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e)** riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f)** riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g)** riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h)** promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i)** formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l)** partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

**m)** fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

**n)** avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

**o)** può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.